



484/11
2020/09
2534/11
Ris domini

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2020 del Reg. Gen. Aff.Cont. dell'anno 2009

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Nunziata e Sara Serritiello con studio in Grosseto Via Roma n.36

Attore

CONTRO

Fastweb spa rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Papandrea e Valerio Stanisci ed elett.te dom.ta presso l'avv. Pamela Di Guglielmo con studio in Grosseto Via della Pace n. 166

Convenuta

NONCHE'

Telecom Italia spa rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Parenti e Giovanni Salvatore ed elett.te dom.ta in Casteldelpiano via Vegni 3 presso lo studio dell'avv. Roberto Ginanneschi

Terzo Chiamato

h

Oggetto : risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Fastweb S.p.a., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: " Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione ~~disattesa~~:- accertato l'inadempimento contrattuale della Fastweb S.p.A. ed il mancato rispetto delle condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali, morali ed esistenziali dal Sig. Principali, nella misura di € 1.000,00 per illegittima sospensione del servizio telefonico ovvero al pagamento di quella somma anche minore che, secondo equità, risulterà di giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, con somma da maggiorarsi di interessi legali dalla notifica del presente atto. - accertare come non dovuta la somma richiesta con la fattura n. 6482071 del 14.11.2008 di €71,62. Tutte le domande, anche tra di loro cumulate devono intendersi contenute nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".



Deduceva l'attore che quale titolare dell'utenza telefonica n. [REDACTED], nel mese di marzo 2008 ha aderito ad una offerta telefonica di Fastweb S.p.A sia per la linea fissa che per il servizio ADSL, passando ad un diverso gestore di telefonia (da Telecom Italia a Fastweb S.p.A).

La linea telefonica dopo vari solleciti è stata attivata in data 06.11.08, a seguito dell'intervento della Confconsumatori di Grosseto, che stante il lungo inadempimento contrattuale, richiedeva il rimborso della fattura n. 3901097 del 14.07.08 regolarmente pagata e contestava la fattura n. 5169850 del 14.09.08 di € 59,83 di cui si chiedeva l'annullamento^y in quanto relativa al periodo in cui il ricorrente era privo di linea telefonica.

Nel mese di dicembre 2008, dopo un mese dalla tardiva attivazione, Fastweb ha inspiegabilmente disattivato la linea telefonica dell'attore, senza alcun sollecito di pagamento e soprattutto nessun preavviso di disattivazione. Con missiva del 08.01.09, l'attore, oltre a contestare la successiva fattura n. 6482071 del 14.11.08, in quanto relativa al periodo dal 15.09.08 al 14.11.08, durante il quale era privo di linea telefonica e di internet perché non ancora attivate, richiedeva l'immediata riattivazione della linea telefonica e dell'ADSL, stante i disagi economici e personali che stava affrontando il Sig. [REDACTED]

Solo in data 14.01.09, dopo un mese dalla intervenuta disattivazione della linea, la Fastweb inviava al Sig. [REDACTED]

A

un sollecito di pagamento relativo alla fattura n. 5169850 del 14.09.08 di € 59,83, regolarmente contestata dall'attore .

In data 23.01.2010, la Fastweb con e - mail indirizzato alla Confconsumatori di Grosseto, riconosceva il proprio inadempimento contrattuale disponendo due note di credito sulla fattura n. 3901097 del 14.07.08 e sulla fattura n. 5169850 del 14.09.08 di € 59,83 .

La linea telefonica è stata riattivata in data 25.01.2009 solo dopo il deposito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso davanti al Tribunale di Grosseto, Lo stesso Tribunale di Grosseto, G.I. Dott.ssa Gaetano, con Ordinanza emessa in data 27.03.09, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta riattivazione della linea, condannando la Fastweb S.p.a, sulla base del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite. Insisteva , pertanto l'attore nell'accoglimento della domanda avanzata .

All'udienza del 24.09.2009 si costituisce il giudizio la compagnia telefonica Fastweb spa , chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. In particolare sempre in tale udienza parte convenuta eccepiva l'improponibilità della domanda promossa da parte attrice per omesso esperimento del tentativo di conciliazione.

Inoltre, Fastweb richiedeva la chiamata in causa della Telecom Italia sostenendo che il disservizio subito dal Sig. [REDACTED] era dovuto al precedente gestore Telecom Italia S.p.a. .

h

In particolare Fastweb sosteneva che le due richieste di portabilità del numero inoltrate a Telecom Italia rispettivamente in data 11.04.2008 e 18.06.2008 sono state bocciate dal predetto gestore e ciò aveva causato il ritardo nell'attivazione della linea fissa e dell'ADSL. Concludeva quindi la convenuta chiedendo : "Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via preliminare rilevato che la Fastweb Spa ai sensi dell'art. 269 C.p.C. ha dichiarato che intende chiamare in causa la Telecom Italia Spa autorizzare la chiamata in causa della stessa per i motivi esposti ; sempre in via preliminare dichiarare la improponibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attore limitare l'eventuale risarcimento nei limiti previsti dall'art. 12 delle C.G.C.; sempre nel merito ed in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attore ritenere e dichiarare la Telecom Italia Spa unica responsabile dei fatti per cui è causa e conseguentemente condannare direttamente Telecom Italia Spa al pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice; in via ulteriormente subordinata nell'ancor più denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta da parte attrice nei confronti della Fastweb Spa, dichiarare la Telecom Italia Spa obbligata a garantire e



manlevare la odierna comparente da ogni e qualsiasi pretesa e conseguentemente condannare Telecom Italia a rifondere a Fastweb Spa quanto sarà tenuta a versare a chicchessia; Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Telecom Italia rinviando all'udienza del 08.02.2010. In tale udienza si costituiva Telecom Italia che nella propria comparsa declinava ogni responsabilità sostenendo che il rigetto della richiesta di portabilità del numero per ben due volte era dovuto "all'indicazione di dati anagrafici errati o incompleti" da parte di Fastweb S.p.a. . Concludeva pertanto chiedendo "Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice di pace adito IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE accertato che parte attrice ha agito per i danni a suo dire subiti a seguito del distacco della linea operata da Fastweb SPA a far data dal dicembre 2008, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Telecom Italia SPA per i fatti per cui è causa, provvedendo per l'effetto alla estromissione immediata della medesima dal presente giudizio; NEL MERITO rigettare le domande tutte proposte da parte convenuta Fastweb SPA nei confronti di Telecom Italia SPA, per tutto quanto dedotto in narrativa; NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA rigettare le domande tutte introdotte da parte attrice, per i motivi tutti di cui in premessa E COMUNQUE il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

A

La causa veniva quindi istruita, raccogliendo nell'incarto processuale i documenti e gli atti prodotti dalle parti.

Il Giudice autorizzava le parti al deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. fino all'udienza del 07.05.2010 cui la causa veniva rinviata. A tale udienza il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Fastweb S.p.A. così come richiesto da parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 20.09.2010. A tale udienza, visto l'impossibilità di procedere al predetto interrogatorio formale per mancanza del legale rappresentante Fastweb, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2010 autorizzando le parti a depositare note conclusive fino a detta udienza. Successivamente la causa veniva raccolta in decisione all'udienza del 07.02.11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta dal momento che risulta, come da documentazione versata in atti, essere stato esperito in data 08.01.09 il tentativo di bonario componimento su istanza dell'attore presso la camera di Commercio di Grosseto.

Passando all'esame del merito la domanda è fondata e come tale deve essere accolta. Dalla lettura degli atti processuali risulta essere pacifico tra le parti che l'utenza telefonica di cui è titolare l'attore è stata disattivata dal Fastweb nel mese di



dicembre 2008 allorquando detta utenza era passata nella piena gestione della stessa Compagnia Telefonica . Parimenti appare pacifico tra le Parti che alcuna morosità sussisteva in capo all'attore dal momento che la stessa Fastweb ha disposto due note di credito relative alla fattura n. 3901097 del 14.07.08 e alla fattura n. 5169850 del 14.09.08 in favore dell'attore , fatture comunque non dovute in quanto emesse in assenza di fornitura di servizio essendo stato lo stesso erogato solo dopo la proposizione del ricorso ex art. 700 cpc ossia in data 25.01.09 così come dedotto dall'attore. Inoltre dalla mancata risposta all'interrogatorio deferito dall'attore alla convenuta Fastweb spa appare deducibile anche la illegittimità della emissione della bolletta del 14.11.08 in quanto palesemente richiesta pur in presenza di nuova mancata erogazione del servizio. Pertanto per tale capo della domanda va dichiarata la inesistenza del credito vantato dalla Fastweb spa .

In ordine , poi , alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato all' attrice , in conseguenza del disagio subito con riflessi nella propria sfera relazionale , si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.

Non vi è dubbio , infatti, che all'attore sia derivato un danno ingiusto, derivante dal comportamento tenuto dalla medesima società convenuta nella gestione della insorta controversia .

Infatti la Fastweb spa, dimostrando indifferenza ed insensibilità nella gestione del disservizio , non ha inteso



fornire alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti , determinando così nell'utente uno stato di preoccupazione per la gestione della propria attività , preoccupazione anche riferibile ai disagi affrontati per sollecitare , sia direttamente che a mezzo di proprio Legale, la convenuta ad adempiere a quanto dovuto cui ha fatto comunque seguito la inopinata sospensione del servizio richiesto .

Ne consegue che tutti questi elementi, spiacevoli e causa essi stessi di disservizi, sono andati , evidentemente, ad incidere per diversi giorni negativamente nella sfera emotiva dell'attore , di fatto pregiudicandolo nella sua immagine sociale e nella sua capacità di relazione per provvedere alla proprie necessità di vita quotidiana.

Tale danno è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo.

L'esistenza di detto danno , infatti, è suscettibile di valutazione equitativa perché esso ben può ritenersi in re ipsa, atteso che è inevitabile il turbamento della sfera affettiva ingenerato nell'utente a seguito di un provvedimento di sospensione del servizio telefonico .

Infatti in materia di danno esistenziale , il diritto alla sua integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione .

Orbene taluni eventi, secondo il comune sentire, comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa della

A

integrità della sfera affettiva e come tali possono essere valutati come essi stessi elementi di danno.

In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento, come nel caso di specie, non va fornita alcuna prova della lesione conseguita dall'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale, individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi.

In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il mancato accesso ad internet) il danno è in re ipsa nel senso che ad essi consegue, inevitabilmente, un effetto pregiudizievole nello svolgimento di relazioni commerciali e sociali.

Trattasi, in definitiva, di valutazioni che non possono essere ignote al giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, 10750/2001, 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti nella realtà sociale).

Infatti, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.C. in forza del quale con la sua applicazione al caso di specie, avuto riguardo al tempo trascorso, si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito,

R

con conseguente obbligo del risarcimento posto a carico della convenuta Fastweb spa (conf. Trib.le Genova sentenza n. 4005/2006 del 24 Novembre 2006).

Gli interessi soddisfattivi ,determinati nella misura legale, vengono riconosciuti in favore dell'attore e decorrono a far data della proposizione della domanda .

Per quanto attiene la posizione del terzo chiamato Telecom Italia spa deve essere dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva dal momento che l'intera vicenda è riferibile esclusivamente al contratto di fornitura telefonica instaurato tra l'attore e la convenuta Fastweb spa.

Le spese di causa tra l'attore e la convenuta vengono poste a carico della seconda e liquidate come in dispositivo mentre , avuto riguardo allo svolgimento processuale ed alle reciproche richieste, vengono interamente compensate tra la convenuta e la società terza chiamata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto

definendo il procedimento iscritto al RGN 2020/09

1. **Dichiara non dovuto il pagamento richiesto dalla convenuta relativo alla bolletta n. 6482071 del 14.11.2008 di €71,62.**
2. **Condanna Fastweb spa al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 500,00 a titolo di danno oltre interessi dalla data della domanda;**

q

3. Condanna Fastweb spa al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 100,00 per spese, Euro 300,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per legge ;
4. Dichiarà la carenza di legittimazione passiva nella presente causa della terza chiamata Telecom Italia spa ;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra Fastweb spa e Telecom Italia spa .

Grosseto 07.02.11

Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli



GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Depositato in Cancelleria

Grosseto, 18/4/2011

Il Cancelliere